

CONSORZIO DI BONIFICA
“VENETO ORIENTALE”
Portogruaro - San Donà di Piave

* * *

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEL CATASTO CONSORTILE

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento individua le modalità di formazione e conservazione dei dati catastali da parte del Consorzio stante che il dato catastale costituisce patrimonio e risorsa nel momento in cui esso viene gestito mediante idonei strumenti tecnologici e viene messo in relazione alle altre tipologie di dato mediante corretti ed adeguati processi di integrazione.
2. Ai fini del presente regolamento vengono adottate le seguenti definizioni:
 - Catasto consortile: tematismo su base di proprietà dell’inventario dei beni immobili;
 - GIS: acronimo per Sistema Informativo Geografico;
 - Dato grafico: descrizione georiferita che fa riferimento ad un elemento sul territorio;
 - Dato alfanumerico: descrizione tabellare che può fare anche riferimento ad un elemento di un dato grafico.

Art. 2 - CATASTO CONSORTILE

1. Il catasto consortile è articolato nelle sezioni sotto distinte:
 - a) catasto dei terreni oggetto di contribuenza di bonifica e/o irrigua, con distinzione delle diverse tipologie di beneficio;
 - b) catasto dei fabbricati insistenti sui terreni edificati oggetto di contribuenza, con indicazione delle quote di ripartizione dei contributi;
 - c) catasto degli scarichi afferenti alla rete consortile di bonifica e di irrigazione;
 - d) catasto delle concessioni, servitù e/o di ogni altro provvedimento consortile riferito ai beni immobili ricadenti nel comprensorio di bonifica.
2. Nel catasto consorziale le Ditte sono registrate con i dati anagrafici (cognome e nome o ragione sociale) e il relativo codice fiscale, con indicazione dei dati censuari (Comune, sezione, foglio, mappale, subalterno) degli immobili di proprietà, della loro superficie e di ogni altro dato necessario per una corretta identificazione della particella oggetto di contribuenza secondo le codifiche ufficiali.
3. Potranno altresì essere iscritti nel catasto irriguo gli usufruttuari e gli affittuari qualora, per obbligo risultante dal contratto, siano tenuti a pagare il contributo irriguo in luogo della proprietà.
4. Il catasto consorziale è aggiornato, previa verifica d’ufficio, quando si accertino errori materiali o discordanze con il catasto erariale; parimenti viene aggiornato in base alle modificazioni dei dati di fatto degli immobili per quanto riguarda la classificazione degli stessi, mentre la variazione della titolarità dovrà essere comprovata da atti documentali. Le fonti principali per l’aggiornamento dei dati catastali e delle Ditte proprietarie sono costituite dall’Agenzia del Territorio (visure catastali e ispezioni ipotecarie presso le Conservatorie) e dall’Agenzia delle Entrate (Anagrafe Tributaria); potranno essere anche utilizzate altre banche dati istituzionali.

5. Nel caso di passaggio di proprietà, la voltura potrà essere effettuata a seguito di richiesta del contribuente previa comunicazione di documentazione attestante il trasferimento delle proprietà; la voltura al catasto consorziale potrà essere effettuata anche direttamente dall'Ufficio consortile tramite gli atti ufficiali dell'Agenzia del Territorio acquisiti anche per via telematica.
6. Al fine della emissione dei ruoli di contribuenza, la volturazione avrà decorrenza dall'annualità successiva a quella della comunicazione o della effettuazione della voltura stessa.
7. Per quanto riguarda il catasto degli scarichi, concessioni, servitù ed ogni altro provvedimento del consorzio riferito ai beni immobili, il catasto consortile dovrà registrare il nominativo ed i riferimenti fiscali del soggetto e/o società interessati.

Art. 3 - IMMOBILI CONTRIBUENTI

1. Il catasto consortile costituisce la base di riferimento per la individuazione e la classificazione degli immobili che ricadono all'interno del perimetro di contribuenza di cui all'art. 35 della legge regionale n.12/2009, che traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, ai fini della determinazione del relativo contributo.
2. Il catasto consortile individua e aggiorna la banca dati degli immobili o loro porzioni che usufruiscono del servizio irriguo; al riguardo gli uffici consortili comunicheranno all'Agenzia del Territorio ed ai Comuni che ne faranno richiesta, i terreni che, a seguito dell'intervento del Consorzio, hanno subito modifiche che influiscono sulla determinazione dei relativi redditi catastali.
3. Il catasto consortile aggiorna altresì la classificazione dei terreni a seguito dell'inclusione di fabbricati nel catasto consorziale, o di altra trasformazione significativa, in applicazione delle norme del Piano di Classifica vigente.
4. Il Consorzio è tenuto a dare comunicazione di avvenuta variazione del carico contributivo ai consorziati che abbiano segnalato variazioni relative agli immobili contribuenti ed ai relativi redditi catastali e ne abbiano fatto espressa richiesta, in ogni caso la posizione contributiva viene documentata in dettaglio negli Avvisi di pagamento.

Art. 4 – SCARICHI

1. Il catasto consortile costituisce e aggiorna la banca dati degli scarichi nella rete irrigua e di bonifica, ivi compresi gli eventuali sfioratori fognari di piena e quelli relativi alle acque termali e ad altre tipologie di immissione, che comportano in capo al soggetto che li effettua, anche se non associato al consorzio, l'obbligo di contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio conseguito.
2. Il catasto consortile individua altresì le superfici in cui ricadono gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura che non sono assoggettati al contributo di bonifica per lo scolo delle relative acque e per i quali il relativo contributo è a carico dei soggetti titolari degli scarichi medesimi.

Art. 5 - SERVITU', CONCESSIONI ED ALTRI DIRITTI REALI A FAVORE DEL CONSORZIO

1. Il catasto consortile costituisce e aggiorna la banca dati delle concessioni, servitù ed altri diritti reali a favore del consorzio, gravanti sugli immobili ricadenti nel comprensorio.
2. Il catasto consortile costituisce e aggiorna la banca dati delle diverse concessioni rilasciate a favore di proprietari o affittuari degli immobili ricadenti nel comprensorio e di terzi, relativamente alle opere demaniali e consortili, nonché a particolari attività consortili.

3. Il Consorzio potrà dare comunicazione di avvenuta variazione del canone di concessione agli utenti che abbiano segnalato variazioni relative agli immobili relativi e ne abbiano fatto espressa richiesta.

Art. 6 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Il catasto consortile individua i proprietari degli immobili obbligati al pagamento del contributo consortile che hanno diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione dell'Assemblea consortile.
2. Il primo intestatario della Ditta consortile, in caso di comproprietà degli immobili, esercita il diritto di elettorato attivo e passivo di cui all'art.7 della legge regionale n. 12/2009.
3. Per le persone giuridiche, le associazioni, le fondazioni e tutti gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche, il diritto di elettorato attivo e passivo è – di norma – esercitato dal legale rappresentante.

Art. 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO

1. Gli uffici preposti al catasto consortile, attraverso l'elaborazione dei dati catastali, collaborano con gli organi e la direzione del Consorzio al fine di individuare soluzioni alle problematiche relative alla gestione del territorio, con riferimento alle attività di bonifica, irrigazione, utilizzazione della risorsa idrica, tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 8 - MODALITÀ DI RECEPIMENTO DELLA VARIAZIONE DEL DATO CONSORTILE SU ISTANZA DELL'INTERESSATO OD ISTRUTTORIA D'UFFICIO.

1. Ricevuta la richiesta di variazione da parte dell'interessato, il Consorzio esegue i controlli presso gli Enti preposti (Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate). Esauriti i controlli, il Consorzio comunica l'aggiornamento eseguito ai soggetti interessati che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 9 - IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE ED UTILIZZO DEL DATO CATASTALE

1. Il Consorzio provvede all'aggiornamento dei dati del catasto consortile, sia grafici che alfanumerici, con cadenza perlomeno annuale, promuovendo accordi e/o collaborazioni con gli Enti possessori delle relative banche dati.
2. Il Consorzio potrà sottoscrivere accordi per l'interscambio dati con la Regione, i Comuni, le Camere di Commercio, l'Organismo Pagatore Regionale, con l'Agenzia del Territorio, la Conservatoria dei Registri Immobiliari, ecc.. Particolare cura dovrà essere riservata all'allineamento fra i dati dell'Agenzia del Territorio e la base dati consortile che, per tutte le situazioni aggiornate, dovranno sistematicamente coincidere.
3. Il Consorzio, ai fini di un miglior utilizzo dei dati grafici e alfanumerici e per garantire efficacia ed efficienza all'azione consortile, ai sensi dell'art.16 comma 3 della legge regionale n. 12 /2009, potrà operare con i Comuni per il reciproco avvalimento delle banche dati in materia di beni immobiliari e per l'esercizio congiunto del servizio di riscossione volontaria dell'imposta comunale sugli immobili e dei contributi consortili, come previsto dall'art. 38 comma 7 della legge regionale n. 12 /2009.

Art. 10 - INTERSCAMBIO DATI

1. La restituzione dei dati grafici e alfanumerici riguardante enti diversi, deve prevedere le specifiche di interscambio a norma di legge (Codice dell'Amministrazione Digitale).

2. Il dato grafico deve essere restituito nei formati informatici più diffusi in 2 dimensioni per poligoni, linee e punti.
3. Nel caso di interscambio dati con enti cartografici regionali deve essere usato il sistema di riferimento regionale.
4. Nel caso di utilizzo e aggiornamento di dati di pertinenza consortile, a parte la storicizzazione del dato stesso, deve essere previsto il metadato, così come indicato nelle specifiche dell'ufficio cartografico regionale.

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il Regolamento entrerà in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione dell'Assemblea consortile con la quale è adottato.